Martedì 8 marzo 2022

P9_TA(2022)0055

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi — domanda EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi — EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (COM(2022)0025 — C9-0025/2022 — 2022/0015(BUD))

(2022/C 347/23)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0025 — C9-0025/2022),

— visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ([1]) («regolamento FEG»),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([2]), in particolare l'articolo 8,

— visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ([3]) («accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020»), in particolare il punto 9,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0037/2022),

A. considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

B. considerando che l'assistenza dell'Unione ai lavoratori espulsi dal lavoro dovrebbe essere dinamica e resa disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, tenendo debitamente conto dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 per quanto riguarda l'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);

C. considerando che l'Unione ha inizialmente esteso l'ambito di applicazione del FEG per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, includendo in tal modo gli effetti economici della crisi COVID-19;

D. considerando che l'adozione del nuovo regolamento FEG nel 2021 ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Fondo ai grandi eventi di ristrutturazione causati dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione, riducendo nel contempo la soglia richiesta per l'attivazione da 500 lavoratori licenziati a 200;

E. considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio fissa l'importo annuo massimo per il FEG a 186 milioni di EUR (a prezzi 2018) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG prevede che fino allo 0,5 % di tale importo possa essere messo a disposizione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

([1]) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
([2]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
([3]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

F. considerando che la Commissione non ha richiesto alcun sostegno per l'assistenza tecnica nel 2021 a causa dell'incertezza riguardante le operazioni generali, in particolare gli eventi che richiederebbero una presenza fisica, a causa della pandemia di COVID-19;

G. considerando che l'assistenza tecnica può consistere in spese tecniche e amministrative per l'attuazione del FEG, quali attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, nonché raccolta di dati, anche in relazione ai sistemi informatici imprenditoriali, alle attività di comunicazione e a quelle che migliorano la visibilità del FEG come fondo, o in relazione a progetti specifici e altre misure di assistenza tecnica;

H. considerando che l'importo proposto di 290 000 EUR corrisponde a circa lo 0,14 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2022;

1. accetta che le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;

2. accoglie con favore la creazione di un sito web dedicato al FEG e invita la Commissione ad aggiornarlo e ad ampliarlo regolarmente, al fine di rendere maggiormente visibile al grande pubblico la solidarietà europea dimostrata dal FEG e di aumentare la trasparenza dell'azione dell'Unione;

3. accoglie con favore l'impegno continuo per la standardizzazione delle procedure di domanda e per la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (sistema comune di gestione concorrente — SFC), che consente di semplificare e accelerare l'elaborazione delle domande e di migliorare la comunicazione;

4. constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile a titolo del sostegno amministrativo per tenere riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG, che comprende due membri per ciascuno Stato membro, e un seminario con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali, al fine di promuovere attività di connessione in rete («networking») tra gli Stati membri;

5. invita la Commissione a continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;

6. invita la Commissione ad adeguare le migliori prassi sviluppate durante la pandemia di COVID-19, ove opportuno e necessario, e a non eliminarle completamente quando le circostanze della pandemia lo consentiranno, ma a utilizzarle come base per migliori metodi di lavoro e scambi;

7. sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la consapevolezza generale e la visibilità del FEG; fa presente che tale obiettivo può essere perseguito presentando il FEG in varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG;

8. ricorda agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i media e il grande pubblico;

9. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 8 marzo 2022

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi (EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/457.)